



# Comune di Marano di Napoli

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°19 del 16/04/2021

### OGGETTO:

**Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione. Approvazione.**

L'anno **DUEMILAventuno** il giorno sedici del mese di aprile alle ore 17,00 con prosieguo, con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Marano di Napoli ed una parte in collegamento da remoto, previa notifica di appositi avvisi, si è riunito in seduta di II<sup>a</sup> convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori

N	COGNOME E NOME	A	P	N	COGNOME E NOME	A	P
1	VISCONTI RODOLFO		X	14	CARANDENTE LUIGI	X	
2	NASTRO ANTONIO	X		15	BRUNO MATTEO	X	
3	DI MARINO LORENZO		X	16	CARANDENTE VINCENZA		X
4	VALLOZZI SALVATORE		X	17	ORLANDO BRUNELLA	X	
5	MARZI CIRO		X	18	PASSARIELLO VINCENZO	X	
6	DIANA CHIARA	X		19	MONTI MARTA	X	
7	CONCILIO GIUSEPPE		X	20	MOIO NICOLA	X	
8	ANGELLOTTI FLORA		X	21	GIACCIO TERESA	X	
9	PARAGLIOLA DOMENICO		X	22	GAROFALO ANNA		X
10	*COPPOLA PASQUALE		X	23	FANELLI STEFANIA		X
11	SANTOPAULO ASSUNTA	X		24	CATONE STEFANO	X	
12	*SAVANELLI ANNARITA		X	25	ABBATIELLO LORENZO	X	
13	ACCONGIAGIOCO MARIA	X					

\*Consiglieri collegati telematicamente da remoto.

E' presente il **Sindaco Dott. RODOLFO VISCONTI**

**Totale Presenti 12**

**Totale Assenti 13**

Partecipano inoltre alla seduta, senza diritto al voto, gli Assessori esterni :  
Rea F. – D'Alterio P.C. – Perna B.G. – Perrotta S.

Assume la presidenza del consesso il Presidente **Sig. Domenico Paragliola**  
Partecipa il Segretario Generale **Dott.Paola Pucci**

**Comune di Marano di Napoli**

**Città Metropolitana di Napoli**

----- o -----

**OGGETTO:** Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione. Approvazione.

**IL SINDACO**

**Visto** la proposta della V<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente;

**Visto** l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede la potestà regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;

**Visto** altresì l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali nelle materie di propria competenza, e in particolare per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

**Visti:**

- l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;
- l'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;
- l'art. 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

**Visto** lo schema di Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, redatto dai competenti uffici comunali come da bozza trasmessa dalla V Commissione Consiliare Permanente con nota prot. 3195 del 02.02.2021;

**Ritenuto** di procedere all'approvazione del testo regolamentare proposto, in quanto idoneo allo scopo a cui è destinato ed adeguato alla normativa di legge in vigore;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

**Visto** il parere espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente;

**PROPONE**

di approvare il testo del "Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come proposto dalla V Commissione Consiliare Permanente.



Il Sindaco  
Rodolfo Visconti

COMUNE MARANO DI NAPOLI  
Città Metropolitana di Napoli

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione. Approvazione.

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA** (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

- si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.
- si esprime parere **non FAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....



Che la stessa ( ) comporta- ( ) non comporta oneri economici a carico del Comune.

Il Dirigente Area  
*[Signature]*

**Parere sulla regolarità contabile** ( art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

- si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va
- si esprime parere **non FAVOREVOLE** per il seguente motivo.....


( ) atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il **Il Dirigente Area**.....  
*[Signature]*

**PARERE DI CONFORMITA'**

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

- FAVOREVOLE**.....
- NON FAVOREVOLE**.....



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*[Signature]*

**Il Presidente** introduce il settimo punto all'O.D.G.

Alle ore 19,10 lascia l'aula il Consigliere Marzi Ciro (presenti n. 11 di cui n. 2 consiglieri da remoto)

Il Presidente invita la Consigliera Savanelli (da remoto) a relazionare sull'argomento in oggetto;

La Consigliera Savanelli Annarita, in qualità di Presidente della Commissione Consiliare che ha proposto il regolamento in questione, tende a precisare che "il lavoro è stato svolto al fine che sia garantita sia la legittimità che i principi di trasparenza e di efficienza", considerato che " non c'era un regolamento che metteva in maniera evidente tutte le regole da seguire proprio per formulare una sponsorizzazione..";

Interviene la Consigliera Fanelli;

Risponde la Consigliera Savanelli;

Interviene il Segretario Generale, che fornisce un chiarimento tecnico sul regolamento in questione;

Gli interventi sopra menzionati sono integralmente riportati nel resoconto fonico allegato alla presente;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta del Sindaco e udito la relazione;

Visto lo schema di Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, redatto dai competenti uffici comunali come da bozza trasmessa dalla V Commissione Consiliare Permanente con nota prot. 3195 del 02.02.2021;

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede la potestà regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;

Visto altresì l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali nelle materie di propria competenza, e in particolare per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Visti:

- l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;
- l'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;
- l'art. 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto lo schema di Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere all'approvazione del testo regolamentare proposto, in quanto idoneo allo scopo a cui è destinato ed adeguato alla normativa di legge in vigore;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi sopra riportati;

Si procede alla votazione resa in forma palese per alzata di mano che reca il seguente esito:

Presenti e votanti n. 11  
Voti favorevoli n. 10 (di cui n. 2 da remoto)  
Voti contrari n. 1 (Fanelli)

Visto l'esito della votazione che precede

### **Delibera**

Approvare il testo del "Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 3 Titoli e n. 13 Articoli.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Paola Pucci



Il Presidente del Consiglio Com.le  
Sig. Domenico Paragliola





*Comune di Marano di Napoli*  
Città Metropolitana di Napoli

----- o -----

REGOLAMENTO  
PER LA STIPULAZIONE  
DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE  
E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

INDICE

## TITOLO I: OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Definizioni

## TITOLO II: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI

Articolo 4 – Finalità dei contratti

Articolo 5 – Presupposti e oggetto dei contratti

Articolo 6 – Modalità di scelta del contraente - Attività Programmata

Articolo 7 – Stipulazione del Contratto

Articolo 8 – Diritto di rifiuto

## TITOLO III: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 9 – Aspetti fiscali

Articolo 10 – Verifiche e controlli

Articolo 11 – Risparmi di spesa

Articolo 12 – Trattamento dati personali e privacy

Articolo 13 – Entrata in vigore

## **TITOLO I OGGETTO E FINALITA'**

### **ART. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i., all'art. 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., all'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ed all'art. 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - i criteri e le modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, a titolo gratuito o con oneri a carico della controparte, con soggetti pubblici o privati, Onlus, Enti ed Associazioni, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

2. Di norma la ricerca degli sponsor è svolta dal Comune secondo il presente regolamento. Previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, il Comune può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti idonei da individuare tramite procedura trasparente e pubblica secondo le norme del Codice dei contratti pubblici.

### **ART. 2 – Finalità del Regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle sopracitate forme contrattuali, al fine di assicurare l'accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente ed il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l'operato della pubblica amministrazione.

2. La sponsorizzazione a favore del Comune, a carattere tecnico o finanziario o prestazionale, può avere ad oggetto la fornitura di materiale, attrezzature, beni, strumenti, nonché la realizzazione di un'opera o di un servizio o di un lavoro, nonché la fornitura di una prestazione di servizio, la gestione di un'opera o di un'area, l'offerta di servizi manutentivi, ricreativi, culturali, sportivi, nonché ogni altra utilità che risponda a peculiari finalità di interesse pubblico nell'ambito della programmazione comunale.

### **ART. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **“contratto di sponsorizzazione”**: un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni, prestare servizi o eseguire lavori a favore di un terzo, il comune di Marano di Napoli (sponsee), che a sua volta si impegna, nell'ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a pubblicizzare in predeterminati spazi e/o diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;
- per **“sponsor”**: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti od altra utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore, a fini pubblicitari, del segno distintivo dello sponsor;
- per **“sponsee”**: il soggetto sponsorizzato - Comune di Marano di Napoli - che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor secondo le modalità del relativo contratto;
- per **“sponsorizzazione”** ogni corrispettivo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, attività, prodotti, servizi e simili;
- per **“spazio pubblicitario”** lo spazio fisico o il supporto di veicolazione o le modalità operative concrete per la veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal comune per la pubblicità dello sponsor;



- per **“accordo di collaborazione”**: contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di un interesse pubblico.

## **TITOLO II CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI**

### **Art. 4 – Finalità dei contratti**

1. La stipulazione dei contratti oggetto del presente Regolamento è finalizzata a:
  - a) favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa;
  - b) assicurare una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati;
  - c) favorire la partecipazione, socializzazione, sussidiarietà nell'attività cittadina;
  - d) favorire l'attrazione delle risorse private di soggetti, enti, associazioni, persone giuridiche e organizzazioni anche spontanee, per servizi manutentivi, decori, espressioni artistiche, abbellimenti della Città, cura, adozione di servizi vari, disponibilità a vantaggio della comunità locale fra i quali, a titolo non esaustivo, si indicano: attività ed eventi a rilevanza artistica, culturale, mostre, concerti, spettacoli promossi, gestiti e organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente, eventi sportivi e di rilevanza sociale, eventi ed attività turistiche, manifestazioni varie di pubblico interesse, interventi di manutenzioni di aree verdi pubbliche, di aree diverse e di patrimonio immobiliare comunale, interventi di arredo urbano, forniture di attrezzature, anche informatiche, di cartellonistica, progettazione esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, gestione di sportelli informa-giovani, marketing e promozione territoriale, attività di comunicazione, stampa periodici e simili, fiere ed attività di promozione turistica ed economica nel territorio;
  - e) realizzare maggiori economie.
2. In particolare, i predetti contratti sono diretti a:
  - a) recuperare risorse per l'Ente che consentano indirettamente di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e dell'attività del medesimo;
  - b) migliorare gli standard di qualità e l'aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l'effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni ed attrezzatura all'amministrazione comunale;
  - c) supportare progetti innovativi e processi informativi/formativi qualificati promossi dall'Amministrazione comunale.
3. Indipendentemente dall'attivazione di specifici progetti di sponsorizzazione, al di fuori del programma, l'Amministrazione Comunale in via ordinaria ed istituzionale, è legittimata ad inserire, a propria discrezione, la clausola “sponsor” anche in altre attività diverse da quelle indicativamente sopra riportate, nel rispetto della normativa vigente nei settori afferenti le attività medesime.

### **ART. 5 – Presupposti e oggetto dei contratti**

1. L'utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
  - il perseguimento di interessi pubblici;
  - l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
  - il conseguimento di risparmi di spesa;

- il rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamenti.
2. Dette forme contrattuali possono essere utilizzare per la realizzazione di iniziative in ambito culturale, sociale e sportivo, di attività di promozione del territorio, di valorizzazione del patrimonio comunale, dell'innovazione tecnologica e della formazione.
  3. Il contratto di sponsorizzazione e l'accordo di collaborazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente.
  4. Ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43, comma 3, per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, possono essere inoltre stipulate convenzioni con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire ai medesimi, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Ai ricavi derivanti da dette convenzioni si applica la disciplina prevista dall'articolo richiamato.
  5. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche ovvero che si trovino in una situazione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione indicata all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
  6. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni/collaborazioni/convenzioni riguardanti:
    - a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
    - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, e, più in generale, tale da indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente;
    - c) pubblicità di luoghi, spazi, o attività destinati al gioco d'azzardo;
    - d) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

#### **ART. 6 – Modalità di scelta del contraente - Attività programmata**

1. La procedura finalizzata alla stipulazione delle sopra richiamate tipologie contrattuali può essere attivata:
  - a) su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, di norma su programmazione;
  - b) su iniziativa di soggetti privati.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera b), il Dirigente della struttura organizzativa competente, informata la Giunta Comunale (che si riserva la facoltà di cui al successivo art. 8) può procedere, a seguito di trattativa privata con il soggetto proponente, alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione/accordo di collaborazione/convenzione, nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento comunale e della legislazione in materia di sponsorizzazioni di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 50/2016 o di convenzionamento con enti pubblici o privati.
3. Nell'ipotesi, invece, di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, il procedimento di scelta del contraente deve svolgersi nell'osservanza dei principi dell'evidenza pubblica. In particolare deve essere rispettata la seguente procedura:
  - a) La competente struttura preposta all'espletamento delle procedure concorsuali, su proposta del Dirigente della struttura interessata alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione/accordi di

collaborazione/convenzioni, approva, con propria determinazione, un apposito avviso, al quale dovrà dare successiva ed ampia pubblicità mediante pubblicazione all'Albo pretorio, sul sito internet e/o con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per garantire maggior conoscenza e partecipazione, ovvero imposte da specifiche norme di settore;

b) L'avviso deve contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione delle attività/servizi/beni o interventi che s'intendono realizzare/acquisire tramite i predetti contratti;
- obblighi a carico dello sponsor/collaboratore;
- le clausole operative riguardanti le prestazioni a carico dello sponsor per la pubblicizzazione di segni distintivi dello sponsor;
- le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta proposta;
- i requisiti di capacità generale e di qualificazione degli operatori economici coinvolti nell'attività sponsorizzata o convenzionata;
- i criteri di valutazione delle offerte presentate (meramente a titolo esemplificativo: componenti economiche della proposta, qualità tecnica ed estetica del prodotto finito, modalità di gestione dell'intervento, mezzi economici, umani e strumentali a disposizione);

c) L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve, di regola, indicare:

- il bene, il servizio, l'attività o l'opera che si intende sponsorizzare o alla cui realizzazione si intende collaborare, oppure l'indicazione della somma offerta;
- l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso;

d) In ogni caso l'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- l'inesistenza di condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- l'esclusione della natura politica, sindacale, filosofica o religiosa del soggetto offerente.

e) Per ogni iniziativa può essere prevista la sottoscrizione di più contratti di sponsorizzazione/contratti di collaborazione e convenzione. In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto;

f) La valutazione delle offerte presentate nei termini e nei modi indicati nell'avviso è effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente responsabile della struttura interessata alla sottoscrizione del contratto, nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso medesimo.

4. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di esame e rifiuto di cui al successivo art. 8.

#### **ART. 7 – Stipulazione del contratto**

4. Il Dirigente competente in relazione all'oggetto del contratto formalizza con propria determinazione la scelta del contraente e stipula con lo stesso un atto di natura contrattuale in forma scritta, nel quale sono specificati gli obblighi ed i diritti delle parti, nonché tutte le condizioni, termini e modalità della prestazione.

5. Il contratto deve prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'Amministrazione.

6. In particolare il contratto deve contenere:

- a) la denominazione del contraente;
- b) l'oggetto e le finalità;
- c) gli obblighi assunti rispettivamente dall'Ente e dal soggetto contraente, nonché le relative sanzioni in caso di eventuale inadempimento (clausola di tutela);
- d) il diritto del contraente all'utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dall'Ente, nonché le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso;
- e) la durata del contratto, nonché l'eventuale possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;
- f) la determinazione del corrispettivo a favore dell'ente della sponsorizzazione e collaborazione e convenzione e i termini di pagamento del corrispettivo stesso; nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
- g) le eventuali garanzie richieste;
- h) le eventuali clausole di esclusiva;
- i) l'attestazione delle avvenute verifiche contrattuali;
- j) la facoltà dell'ente di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, e ss.mm.ii.;
- k) le disposizioni in materia di eventuali controversie e delle spese contrattuali.

4. La stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni o nulla osta o concessioni previsti per l'installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione delle comunicazioni da pubblicizzare. In particolare, qualora la pubblicità collegata alla sponsorizzazione avvenga mediante l'inserimento di appositi cartelli o targhe, l'operazione deve avvenire previa istruttoria favorevole della Polizia Municipale e del servizio concessioni suolo pubblico.

5. Per la sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture o eventi e manifestazioni aventi ad oggetto beni culturali, trovano applicazione il D.lgs. n. 50/2016 e le norme del presente regolamento comunale in quanto compatibili.

6. In particolare:

- Con specifico riferimento alle sponsorizzazioni di opera pubblica – L'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da rendere in qualità di sponsee, l'esecuzione di lavori per la realizzazione e la manutenzione di opere a destinazione pubblica. In tal caso, i contratti da stipulare debbono contenere l'esatta identificazione dei lavori (qualità e quantità), le modalità e i termini di svolgimento con qualificazione esatta dello sponsor e/o dell'eventuale soggetto dal medesimo sponsor individuato quale esecutore, ai sensi di legge, che dovrà essere in possesso dei requisiti da essa richiesti. Il progetto dell'opera o lavoro dovrà essere validato dal responsabile dell'ufficio tecnico o suo delegato ed approvato dalla Giunta Comunale.
- Con specifico riferimento alle sponsorizzazioni per aree verdi – Il Comune di norma procede all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico da assegnare in dotazione a Società, associazioni, organizzazioni o privati in genere. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione dell'impianto dell'area e/o alla manutenzione della stessa. Il progetto tecnico dell'intervento deve essere presentato dallo sponsor ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale su conforme parere della Direzione Tecnica. La realizzazione del progetto e/o la gestione e cura dell'area viene attuata direttamente dallo sponsor o da Ditta specializzata avente i requisiti richiesti per contrattare con la P.A. e di

qualificazione oppure dal Comune a mezzo dei propri servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice dei contratti.

#### **ART. 8 – Diritto di rifiuto**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare ogni iniziativa di sponsorizzazione e di rifiutare qualsiasi proposta disciplinata dal presente regolamento, qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli.
2. L'Amministrazione si riserva altresì, mediante apposito provvedimento di Giunta Comunale di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione/collaborazione qualora ritenga:
  - a) che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
  - c) reputi inaccettabile la proposta per motivi di inopportunità generale.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

#### **ART. 9 – Aspetti fiscali**

1. Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.
2. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, cui il presente Regolamento fa rinvio, nell'ambito delle quali, in relazione alla natura della prestazione resa a favore del Comune e del concreto vantaggio per l'Amministrazione comunale stessa, quest'ultima definirà le opportune intese con lo sponsor per quanto concerne il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

#### **ART. 10 – Verifiche e controlli**

1. La struttura comunale competente per materia accerta periodicamente la correttezza degli adempimenti convenuti e dei relativi contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate alla controparte. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nei relativi contratti.
3. Tutti i contratti di sponsorizzazione sono soggetti a pubblicizzazione prima della effettiva esecuzione a cura e responsabilità del Dirigente competente e/o suo delegato.

#### **ART. 11 – Risparmi di spesa**

Sono considerati risparmi di spesa, utilizzabili secondo le norme vigenti sulla base di specifico provvedimento della Giunta Comunale:

- a) le somme previste in bilancio e non utilizzate a motivo dell'intervento dello sponsor, nei limiti del valore economico della sponsorizzazione;

- b) le sponsorizzazioni in denaro a fronte della concessione di spazi pubblicitari all'interno di proprie iniziative e/o manifestazioni.

#### **ART. 12 – Trattamento dati personali e privacy**

Tutti i dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento sono gestiti esclusivamente per le finalità oggetto della normativa regolamentare comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy e di trattamento dati, a cura e responsabilità degli Uffici Comunali competenti.

#### **ART. 13 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio della delibera di approvazione.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

L'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge finanziaria 1998) ha rappresentato il primo organico intervento normativo in materia. Nello specifico, *“al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”*, le pubbliche amministrazioni possono *“stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”*. Vengono inoltre poste tre condizioni necessarie per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione. **Tali iniziative devono: essere dirette al perseguimento di interessi pubblici; escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.**

Con il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (cd. Testo Unico degli Enti locali), si è altresì stabilito che *“al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati i comuni, le province e gli enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”* (art. 119 TUEL).

La sponsorizzazione passiva nei beni culturali veniva disciplinata **dall'art. 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)** che la definiva come *“ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante”*.

Il Codice dei contratti del 2016 si è ispirato ad una logica di semplificazione e di non aggravio del procedimento amministrativo di scelta dello *sponsor*. Si è così deciso di introdurre **una disciplina innovativa, semplificata ed unica sia per i contratti di sponsorizzazione passiva dei beni culturali sia per i contratti di sponsorizzazione passiva “ordinaria” riguardanti gli altri settori.**

All'art. 19 del d.lgs. n. 50/2016 si prevede, infatti, che l'affidamento di contratti di sponsorizzazione “ordinaria” di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro sia oggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno 30 giorni, di apposito avviso, con il quale si renda nota la ricerca di *sponsor* per specifici interventi, ovvero si comunichi l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, però, il contratto potrà essere liberamente negoziato purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016.

La prima novità risiede nella chiarezza dell'**ambito di applicazione dell'art. 19 che trova applicazione per tutte le tipologie di sponsorizzazione ordinaria, siano esse di lavori, servizi e forniture.**

Altra importante novità è **l'equiparazione delle procedure di scelta dello sponsor sia per le sponsorizzazioni cd. pure (o di finanziamento) sia per quelle cd. tecniche.** Diviene irrilevante il fatto che lo *sponsor* sia tenuto all'esborso di denaro, all'assunzione di un debito della P.A., ad eseguire direttamente i lavori, a prestare servizi o le forniture a proprie spese. La natura tecnica della sponsorizzazione determina soltanto la necessità di osservare le norme pubblicistiche sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.

Il richiamo ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 rappresenta un altro cambiamento, in quanto da ora in poi i requisiti di partecipazione di ordine generale diventano di fatto motivi ostativi alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione con la P.A.

Resta invece la soglia dei 40.000 euro come importo minimo per l'applicazione della procedura di scelta dello *sponsor*. Pertanto, malgrado sul punto l'art. 19 non si pronunci, per sponsorizzazioni inferiori a 40.000 euro sembra profilarsi l'applicazione di una procedura ancor più snella ed informale mediante negoziazioni individuali con i singoli operatori economici interessati.

**Senza dubbio, la novità più grande è la nuova scelta strategica del legislatore, ossia la scelta di equiparare il regime di affidamento delle sponsorizzazioni culturali a quello previsto per le sponsorizzazioni ordinarie.**

L'art. 151, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016, infatti, nel prevedere le sponsorizzazioni nel settore dei beni culturali, opera un rinvio dinamico alle procedure "ordinarie" di scelta dello sponsor di cui all'art 19 del Codice. L'equiparazione del regime trova conferma nella *ratio* della disciplina che è quella di "assicurare la fruizione del patrimonio Nazionale e favorire la ricerca scientifica applicata alla tutela".

Viene conservata la previgente previsione secondo cui: "*l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi*".

Resta altresì fermo quanto stabilito dall'art. 120 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), circa la verifica di compatibilità della sponsorizzazione con le esigenze di tutela (conservazione, decoro, rispetto della dignità) del bene oggetto di intervento

È da evidenziare, peraltro, l'ampliamento considerevole del campo applicativo della sponsorizzazione riservato dal d.lgs. n. 50/2016 al settore della cultura in generale. Infatti, la seconda parte del comma 1 dell'art. 151 estende la sponsorizzazione anche al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del Codice dei Beni Culturali, e delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. Si tratta di una forma particolare di sponsorizzazione che, a ben vedere, potrebbe anche prescindere dal finanziamento di specifici interventi (o dalla fornitura diretta, in caso di sponsorizzazione "tecnica", di lavori, servizi o forniture), per tradursi in una sorta di "adozione" dell'istituto o del luogo della cultura (un museo, una biblioteca, un archivio, un'area archeologia, un parco archeologico), mediante elargizioni periodiche utilizzabili dall'ente beneficiario anche per far fronte alle spese ordinarie e correnti di funzionamento, oltre che a quelle di investimento.



Questo ampliamento dell'ambito applicativo della sponsorizzazione culturale va salutato con particolare favore perché potrà agevolmente consentire forme di sostegno significative, capaci di dare un notevole sollievo ai costi diretti di gestione dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, mediante, per esempio, sponsorizzazione tecnica dei servizi di climatizzazione, di videosorveglianza, di vigilanza etc.

Da ultimo, merita di essere sottolineata la circostanza che, al contrario di quanto previsto per la sponsorizzazione "ordinaria" (ex art. 19), l'art. 151 del d.lgs. n. 50/2016 non faccia alcun riferimento alla soglia dei 40.000 euro. Pertanto, così come precisato nella "Relazione illustrativa al Nuovo Codice degli Appalti", **la sponsorizzazione passiva nel settore culturale ex art. 151 non conosce limiti quantitativi e si applica anche ai contratti il cui valore non superi i 40.000 euro.**

*Punto settimo all'ordine del giorno regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione degli accordi di collaborazione*

**Presidente Paragliola :** punto settimo all'ordine del giorno regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione degli accordi di collaborazione, su questo punto settimo mi chiedeva la parola il consigliere Marzi

**Consigliere Marzi:** io volevo dire io abbandono l'aula però se è possibile non è una cosa che fa parte del consiglio comunale chiedere una cosa al Sindaco e all'assessore Rea, mi hanno contattato vari cittadini della parrocchia, si impegnano a non far mettere quella vasca per le erbe per la potatura delle piante non per le mosche e zanzare ma pure per i bambini allergici alle erbe se è possibile non fare installare quel vascone a via parrocchia e di trovare una collocazione la ringrazio io abbandono l'aula

**Presidente Paragliola:** grazie a lei consigliere Marzi, quindi alle ore 19 10 il consigliere Marzi lascia l'aula pertanto si rimane in undici, adesso quindi apriamo il dibattito su questo punto all'ordine del giorno, interviene la consigliera vice capogruppo del partito democratico Savanelli Annarita a lei la parola

**Consigliera Savanelli:** innanzitutto buonasera a tutti, buona sera a tutti i presenti e a chi ci segue da casa allora volevo in qualità anche di presidente della quinta commissione consiliare volevo dire che abbiamo lavorato a questo regolamento per le sponsorizzazioni, contratti di collaborazione sia con gli enti pubblici che con gli enti privati al fine che sia garantita sia la legittimità che i principi di trasparenza e di efficienza pertanto diciamo non c'era un regolamento che metteva in maniera evidente tutte le regole da seguire proprio per formulare una sponsorizzazione e in commissione ci siamo impegnati proprio al fine di garantire al comune di Marano questo regolamento, volevo ringraziare quindi sia i componenti della commissione che con me hanno lavorato alla realizzazione faccio presente che per trasparenza sia maggioranza che opposizione abbiamo firmato all'unanimità la proposta che abbiamo presentato quindi al sindaco e volevo ringraziare anche sia la segretaria generale che l'assessore al ramo Salvatore Perrotta che ci hanno comunque approvato, aiutato nel completare ciò che la parte burocratica affinché poi il regolamento venisse portato in consiglio comunale quindi grazie anche all'amministrazione e questa era l'intervento anche per spiegare un pochino che cos'era questo contratti di sponsorizzazione di appunto accordi di collaborazione grazie

**Presidente Paragliola:** allora chiedo scusa ma c'è un inciso prima allora il consiglio comunale in seconda convocazione per essere valido ci vogliono 8 consiglieri comunali più il sindaco questo è, siamo 8 più il sindaco e ci siamo quindi 9 più 2 11 siamo evidentemente nella legalità evidentemente, quindi la consigliera Savanelli ha terminato l'intervento chi altro interviene su questo punto all'ordine del giorno, la consigliera Fanelli

**Consigliera Fanelli:** allora premesso che mi stuferò che ogni volta che diciamo quando c'è un provvedimento chiedo chi lo illustra perché anche prima il sindaco ha letto un documento ma non lo ha illustrato, cioè per me anche se la consigliera Savanelli è intervenuta però per me anche un regolamento proviene da una visione no rispetto a determinate tematiche che vengono poste in essere quindi io mi sarei sempre aspettato un'illustrazione politica rispetto alla necessità perché l'amministrazione, perché per me sempre l'amministrazione che dà mandato agli uffici di fare il regolamento poi in commissione se ne discute si approva si portano emendamenti e poi una volta

che viene fatto il regolamento ritorna all'amministrazione che lo presenta in consiglio comunale, quindi mi sarei aspettato questo colgo l'occasione poi per dire che oggi arrivano in consiglio comunale tre regolamenti quando diciamo questo consiglio comunale aspetta altri regolamenti importanti che perché ha votato vi ricordo il 24 febbraio ha votato la delibera di destinare i beni confiscati all'emergenza abitativa previo naturalmente predisposizione di un regolamento che ne stabilisce i criteri poi per non andare incontro anche a tutto quello che è successo e che già sappiamo rispetto all'assegnazione di un l'alloggio e però a tutt'oggi nonostante i solleciti fatti in commissione mi dispiace che la presidente andata via ma lo sa benissimo ci sono verbali anche lei insomma ha sollecitato nonostante abbiamo sollecitato più volte il regolamento la proposta di portare un regolamento in consiglio comunale nonostante c'è anche una bozza insomma di regolamento che hanno fatto da dirigente dell'ufficio tecnico e la responsabile dei servizi sociali che ho incontrato, c'è una bozza ma a tutt'oggi non arriva ancora nessun regolamento per l'emergenza abitativa. C'è una bozza sugli orti sociali da tanto tempo stiamo sollecitando che arrivasse e lì ci avevamo lavorato diciamo in commissione che arrivasse un consiglio comunale il regolamento sugli orti sociali e manco quello è arrivato cioè voglio dire ci sono determinati argomenti che qui stiamo lavorando da tempo ma rispetto e che soprattutto il consiglio comunale l'ha chiesto quello sull'emergenza abitativa ve lo ha chiesto il consiglio comunale di portarlo e a tutt'oggi ancora non si è portato nonostante l'emergenza abitativa incombe. Rispetto al regolamento per quanto riguarda le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione volevo farvi una proposta perché qualche volta l'ho detto anche in commissione che secondo me a proposito di ripristino di legalità occorrerebbe in ogni comune un osservatorio comunale sul lavoro nero perché appunto oggi si vive di lavoro nero di lavoro precario e là dove c'è il lavoro nero e sommerso e tutto poi legato allo sversamento pure illegale dei rifiuti e tutto quello che riporta, se avevate pensato perché qua ho visto che c'è un articolo dove dite che naturalmente aspettate me lo sono segnato, l'articolo 5 comma 5 sono esclusi dai contratti di sponsorizzazioni accordi di collaborazione le convenzioni e quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'amministrazione comunale cioè sono esclusi solo quei soggetti che hanno la controversia con l'amministrazione, invece io vi volevo proporre anche che sono escluse forme di agevolazione e collaborazione anche con tutte quelle attività qualora fossero accertati che utilizzano forme di lavoro irregolare di lavoro nero, a questo proposito poi vi suggerisco anche se è possibile inserire in questo regolamento di predisporre un marchio della legalità che cosa significa? Introdurre un marchio della legalità da attribuire alle imprese le piccole attività attraverso la sottoscrizione di un protocollo per il contrasto e quindi l'emersione del lavoro povero e del lavoro nero poi questo immagino che il secondo punto non sarà possibile mi direte ancora una volta perché se stesso ma invece riconoscere agevolazioni sulla tassazione locale a quelle imprese all'attività con contratti regolari alla quale sia attribuiti appunto il marchio della legalità, chi mi risponde, siccome qua avete escluso la collaborazione solo con le attività che hanno controversie con l'amministrazione se pensavate di escludere anche quelli che utilizzano il lavoro precario il lavoro nero accertato naturalmente quindi è ovvio, è appunto perciò si deve inserire si deve creare un osservatorio sul lavoro nero

**Consigliera Savanelli:** allora rispondo alla proposta della consigliera Fanelli sicuramente diciamo obiettivo nostro della amministrazione intero è quello di perseguire il lavoro nero questo è sicuro però non avendo diciamo gli strumenti per poter identificare o per poter garantire l'assenza di lavoro nero poi diventa al momento, diventerebbe diciamo una complicazione credo eccessiva del regolamento che invece è adatto per qualsiasi tipo di sponsorizzazione anche gratuita anche verso le

Onlus, quindi non vorrei risentire troppo il regolamento da renderlo poi inapplicabile chiedo anche magari un parere alla segretaria o all'assessore al ramo se possono intervenire in ausilio grazie

**Presidente Paragliola:** grazie consigliera allora mi chiede l'intervento della segretaria parimenti la segretaria mi ha chiesto di intervenire per cui lei cedo la parola

**Segretaria Pucci:** allora il regolamento sulla sponsorizzazione è stato il regolamento veramente particolarmente blindato, ne può cercare tanti anche in giro però era stata questa proprio la volontà della bozza che aveva approvato la commissione quella cioè di fare in modo che comunque non fosse questo un modo perché si infiltrassero appunto oppure l'amministrazione non dovesse correre il rischio che si utilizzasse l'immagine dell'ente in attività insomma o l'amministrazione potesse entrare in contatto con soggetti che non fossero dichiaratamente diciamo dichiaratamente fuori da ogni attività di tipo che non fosse legale, ecco diciamo così il legale quindi sono stati inseriti due sbarramenti uno è quello che lei leggeva all'articolo 5 se continua però nella lettura vede si legge chiaramente che sono esclusi dei contratti di sponsorizzazione e certamente i soggetti che abbiano queste controversie di natura legali e giudiziari ma anche tutti quelli che esercitano attività in conflitto di interesse con attività pubbliche ovvero che si trovino in una situazione di incapacità a contattare di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, quindi parliamo di tutte persone o attività o soggetti pubblici che devono avere possedere i cosiddetti requisiti morali dell'articolo 80 quindi diciamo questo è il primo sbarramento che abbiamo inserito, poi se va al successivo articolo 6 quando parliamo dell'offerta e degli avvisi che deve quindi tutti gli elementi che deve contenere l'offerta abbiamo addirittura delle autocertificazioni che devono fare i soggetti sui quali poi saranno esperite le verifiche doverose dove loro dichiarano l'inesistenza di condizioni ostative al contrarre con la pubblica amministrazione in realtà una situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, poi abbiamo l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari e poi abbiamo ancora l'inesistenza di procedure concorsuali fallimentari e poi abbiamo ancora l'esclusione della natura politica sindacale filosofica religiosa del soggetto offerente, cioè se cercando veramente di insomma di inserire un attimo degli sbarramenti che andassero nel senso che diceva lei della legalità, per quanto riguarda le valutazioni poi di quello che appunto della proposta che faceva cioè non mi pronuncio perché è un aspetto politico mi sembra che la consigliera erano tutti d'accordo in questo tema, ma anche più dello stesso regolamento va in questa direzione

**Presidente Paragliola:** andiamo avanti che ci sono altri interventi consigliera Garofalo

**Consigliera Garofalo:** appunto faccio parte della quinta commissione anch'io e ho dato il parere positivo per questo regolamento per gli sponsor quindi lo riconfermo che qui in questa sede affinché insomma ci sia un ritorno di immagine alla città e dia un supporto per quanto riguarda la riqualificazione di parchi di rotonde di tutto quello che può essere un beneficio per la cittadinanza è che vada veramente in porto però va bene grazie

**Presidente Paragliola:** grazie a lei ci sono altri interventi quindi se non ci sono interventi voglio semplicemente rendervi edotti dei pareri espressi per quanto riguarda sempre l'articolo 49 il primo comma e 147 bis per quale la regolarità tecnica favorevolmente sia dalla dottoressa Pucci che dalla dottoressa Mocerino, per la regolarità contabile dalla dottoressa Pucci e quindi non necessita di parere dei revisori dei conti né della commissione perché è stata la commissione stessa la quinta che

ha proposto all'amministrazione il sindaco quindi lo ha portato in aula, ciò detto ciò detto succederà anche quello ai sensi dell'articolo 47 del vigente regolamento per voto palese e con alzata di mano ci accingiamo a votare e votiamo, 10 i voti quelli favorevoli chi si astiene nessuno chi vota contrario la consigliera Fanelli qui non votiamo per l'immediata eseguibilità

SI ATTESTA

Che il presente atto sarà pubblicato a cura del Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio "ON LINE" in data *27.04.2021*



**Il Segretario Generale**  
**dott.ssa Paola Pucci**  
*Paola Pucci*

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "On LINE" in data.....

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio .....